Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1909 — **ROMA — Venerdì, 17 settembre** — **Numero 218**

DIREZIONE
Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione:	L. 32	L. 17	L. 9
» a domicilio e nel Regno:	» 36	» 19	» 10
Per gli Stati dell'Unione postale:	» 80	» 41	» 22

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla ***Amministrazione della Gazzetta.***

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all'Estero cent.* ***35***

Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 613 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*; il Nostro decreto 25 dicembre 1887, n. 5162-*bis* (serie 3ª), convertito in legge 30 giugno 1889, n. 6183 (serie 3ª), e le leggi 27 dicembre 1896, n. 561, 9 luglio 1905, n. 413, 30 giugno 1906, n. 272, 16 giugno 1907, n. 540, 7 luglio 1907, n. 429 e 12 luglio 1908, n. 444;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 22 febbraio corrente anno fra S. E. il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, per conto dell'Amministrazione dello Stato, ed i legali rappresentanti della Società « Ferrovia del Mottarone », per la concessione della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia, a trazione elettrica ed a binario ridotto di m. 1.00, da Stresa a Mottarone.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BERTOLINI.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

N. 11 di repertorio.

CONVENZIONE

per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia secondaria a trazione elettrica ed a sezione ridotta da Stresa al Mottarone.

Fra S. E. l'avv. Luigi Dari, sottosegretario di Stato pei lavori pubblici in assenza del ministro, per conto dell'Amministrazione dello Stato, giusta delega qui allegata sotto il n. 1, ed i signori ingegnere Alessandro Scotti e geometra Tommaso Tadini, rispettivamente vice presidente e direttore della Società ferrovie del Mottarone (anonima con sede in Milano, capitale L. 1,200,000), delegati a stipulare giusta estratto di verbale della seduta del Consiglio della predetta Società in data 25 gennaio 1909 autenticato dal notaio Federico Guasti residente in Milano in data 27 gennaio 1909 qui allegato sotto il n. 2, si è convenuto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Oggetto della concessione.

Il Governo concede alla Società ferrovie del Mottarone la ferrovia da Stresa al Mottarone della lunghezza complessiva di km. 9.400, a binario ridotto di m. 1.00 misurati tra le faccie interne delle rotaie ed a trazione elettrica che il concessionario si obbliga di costruire ed esercitare a tutte sue spese, rischio e pericolo.

La concessione è fatta alle condizioni della presente convenzione e relativo capitolato, che ha per ogni effetto valore contrattuale, e sotto l'osservanza delle vigenti leggi, del regolamento n. 1, approvato col R. decreto 21 ottobre 1863, n. 1528, e degli altri regolamenti emanati o da emanarsi, in quanto non sia diversamente disposto dalle condizioni predette.

Art. 2.

Progetto di massima.

Il concessionario è obbligato a costruire la strada ferrata concessa secondo il progetto di massima redatto dal signor geometra Tadini Tommaso in data 26 luglio 1905, ritenuto ammissibile dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto 15 giugno 1906, n. 584, e sotto l'osservanza delle modifiche, avvertenze e prescrizioni in esso contenute.

Art. 3.

Progetto esecutivo.

Entro quattro mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del R. decreto di approvazione della concessione, il concessionario dovrà presentare all'approvazione governativa il progetto esecutivo della linea, in doppio esemplare bollato, redatto in base al progetto di massima ed al voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 4.

Termine per l'esecuzione.

Il concessionario dovrà incominciare i lavori entro due mesi dalla data di approvazione del progetto esecutivo e compiere l'intera linea entro due anni dalla stessa data.

Il concessionario dovrà altresì fare le provviste occorrenti perchè nel termine stabilito sia ultimata ed aperta l'intera linea al regolare e permanente esercizio per i trasporti delle persone e delle merci.

Art. 5.

Tutela degli operai.

Il concessionario si obbliga ad osservare durante la costruzione della linea, le clausole che saranno stabilite dal Ministero dei lavori pubblici a tutela degli operai adibiti alla esecuzione di lavori per conto diretto dello Stato. In caso d'inosservanza il concessionario sarà passibile delle penalità che verranno fissate a sanzione delle clausole suddette.

Art. 6.

Durata della concessione.

La concessione ha la durata d'anni settanta a decorrere dalla data del decreto Reale di approvazione. Decorso tale termine il concessionario consegnerà al Governo in buono stato di manutenzione e di conservazione tutte le opere costituenti la ferrovia e sue dipendenze, quali sono indicate nell'art. 248 della legge sui lavori pubblici.

Saranno in queste compresi tutti gli impianti, macchine ed apparecchi per la produzione, trasformazione e trasmissione dell'energia elettrica sino ai veicoli motori, quando tali impianti siano di proprietà del concessionario, nel quale caso lo Stato subentrerà anche nei diritti spettanti al concessionario sulla quantità d'acqua occorrente per la ferrovia stabilita nel disciplinare per la concessione della derivazione d'acqua, o, in difetto, sulla quantità d'acqua adibita pel servizio della ferrovia.

Ove la forza motrice venisse fornita al concessionario da altro produttore, tra le opere di cui all'art. 248 sopracitato saranno compresi gli eventuali impianti e macchine per la trasformazione e trasmissione dell'energia dal luogo di arrivo della medesima, da parte dell'officina produttrice, sino ai veicoli motori, subentrando lo Stato nei contratti in corso fra il concessionario della ferrovia e il produttore dell'energia.

Il Governo acquisterà a prezzo di stima, e nei limiti richiesti per un regolare esercizio, gli oggetti mobili di cui all'art. 249 della legge sui lavori pubblici, ancora utilizzabili in servizio della ferrovia concessa.

Oltre gli obblighi stabiliti nei predetti articoli 248 e 249, il concessionario avrà quello di provvedere a che sia assicurata la possibilità di continuare il servizio oltre la scadenza della concessione.

Perciò tutti i contratti che, per qualunque oggetto attinente all'esercizio, verranno stipulati dal concessionario per un tempo eccedente il termine della suddetta scadenza, dovranno essere previamente comunicati al Governo per la sua approvazione.

Art. 7.

Cauzione.

A garanzia dell'obbligo assunto per la costruzione della ferrovia il concessionario ha depositato a titolo di cauzione la somma di L. 82,500, come risulta dalla polizza n. 10,230 e|e n. 10,366, rilasciata il 23 novembre 1908 dalla Intendenza di finanza di Milano - Servizio della Cassa di depositi e prestiti.

La cauzione suddetta sarà restituita a rate fino a raggiungere la sua metà a misura dell'avanzamento dei lavori e delle provviste, la seconda metà dovrà rimanere vincolata, e sarà restituita dopo scaduto il periodo di tempo oltre il quale il Governo ha facoltà di addivenire al riscatto della linea.

Art. 8.

Apertura all'esercizio.

L'apertura all'esercizio della intera linea non sarà accordata, se non risulteranno soddisfatti gli obblighi imposti agli esercenti verso il personale dagli articoli 21 e 22 della legge 30 giugno 1906, n. 272.

Art. 9.

Partecipazione dello Stato ai prodotti dell'esercizio.

A partire dal ventunesimo anno dall'apertura all'esercizio della linea spetterà allo Stato il 50 0|0 del prodotto netto dell'azienda ferroviaria in eccedenza del 5 0|0 computato sul capitale azionario approvato dal Governo. Nel caso di azioni ammortizzate, e sostituite con cartelle di godimento, il 50 0|0 spettante allo Stato sarà commisurato all'eccedenza dell' 1 0|0.

Art. 10.

Bilancio e conto speciale dell'esercizio.

Per la determinazione dei prodotti, di cui al precedente articolo, il concessionario dovrà presentare ogni anno al Ministero dei lavori pubblici il conto speciale dell'esercizio compilato in conformità delle norme speciali che saranno stabilite dal Ministero dei lavori pubblici d'accordo col Ministero del tesoro.

Il concessionario dovrà pure presentare al Ministero dei lavori pubblici il bilancio dell'azienda ferroviaria, che per la linea oggetto di questa concessione dovrà essere tenuto separato e distinto da quello delle altre linee di cui abbia assunto o sia per assumere la concessione.

Art. 11.

Riscatto.

Trascorsi trent'anni dall'apertura all'esercizio della intera linea, previo diffidamento da darsi al concessionario un anno prima, il Governo si riserva la facoltà di riscattare la linea, a termini dell'art. 8 della legge 12 luglio 1908, n. 444, in qualunque tempo corrispondendo per tutta la restante durata della concessione un'annualità eguale alla terza parte dei prodotti netti ottenuti dalla ferrovia nei tre dei cinque esercizi annuali immediatamente precedenti a quello nel quale avvenne il diffidamento che diedero prodotto maggiore diminuita dell'interesse del 4.50 per cento sul valore di stima del materiale rotabile e di esercizio al momento del riscatto, e sull'ammontare a detta epoca del relativo fondo di rinnovamento costituito a termini del seguente art. 16.

Mediante la detta annualità o capitale corrispondente s'intenderanno acquisite allo Stato tutte le opere componenti la ferrovia e le sue dipendenze, comprese quelle indicate all'art. 6 della presente convenzione, e lo Stato avrà diritto di subentrare anche nei contratti in corso per l'affitto della forza motrice quando questa sia fornita al concessionario da altro produttore. A tale effetto il concessionario dovrà stipulare espressamente in detti contratti il diritto di subingresso a favore dello Stato.

L'annualità di riscatto potrà, a scelta del Governo, essere convertita in un capitale corrispondente, col ragguaglio del cento per 4.50 da pagarsi all'atto del riscatto.

Art. 12.

Penalità per eccedenza di termini.

Trascorso infruttuosamente il termine assegnato all'art. 3 della presente convenzione per la presentazione del progetto esecutivo redatto nel modo in detto articolo indicato, il concessionario incorrerà senza bisogno di costituzione in mora nella decadenza dalla concessione e nella perdita di metà della cauzione che sarà devoluta allo Stato. Potrà però essergli accordata, purchè richiesta prima della scadenza, una proroga non maggiore di sei mesi, ove concorrano riconosciuti motivi.

Se il concessionario non inizierà i lavori nel termine assegnato all'art. 4 della presente convenzione, dopo una formale ingiunzione fatta intimare dal Ministero dei lavori pubblici, incorrerà, allo spirare del nuovo termine prefissogli con la ingiunzione, e senza bisogno di altra costituzione in mora, nella decadenza dalla concessione e nella perdita della intera cauzione, la quale sarà devoluta allo Stato.

Ove concorrano riconosciuti motivi, potranno essere accordate, se chieste prima della scadenza, proroghe che nel loro insieme non supereranno la durata di un anno. Tali proroghe si intenderanno estese al termine fissato nello stesso art. 4 per la ultimazione dei lavori.

Se dopo due anni dalla data dell'approvazione del progetto esecutivo i lavori non saranno avanzati e le provviste eseguite in modo da rendere sicura l'apertura della linea all'esercizio nel termine stabilito nel citato art. 4, o come sopra prorogato, il concessionario incorrerà pure, senza bisogno di costituzione in mora, nella decadenza dalla concessione e nella perdita della cauzione, che sarà devoluta allo Stato.

Anche in questo caso, se domandate prima della scadenza, ed ove concorrano riconosciuti motivi, potranno essere accordate proroghe tali, che, cumulate con quelle eventualmente già accordate per l'inizio dei lavori, non superino la durata di un anno.

Finalmente se i lavori non saranno compiuti o le provviste non eseguite in modo da potersi aprire all'esercizio l'intera linea nel termine stabilito al citato art. 4, o diversamente fissato in uno dei predetti provvedimenti di proroga, il concessionario incorrerà, salvo comprovati casi di forza maggiore, in una multa di L. 50 per ogni giorno di ritardo; tale multa sarà prelevata dalla cauzione, se il concessionario non provvederà al pagamento.

Decorsi però sei mesi dal giorno in cui sia cominciata l'applicazione della multa senza che la linea possa aprirsi all'esercizio, il concessionario incorrerà, senza bisogno di costituzione in mora, nella decadenza dalla concessione e nella perdita della intera cauzione, fatta deduzione della somma complessiva che fosse stata pagata per multe e osservato quanto dispone l'art. 253 della legge sui lavori pubblici per la parte di cauzione già restituita.

Art. 13.

Decadenza dalla concessione.

Il concessionario può essere dichiarato decaduto dalla concessione:

a) quando nel termine stabilito dal regolamento non presenti all'approvazione governativa le norme per l'equo trattamento del personale e per le pene disciplinari a norma dell'art. 21 della legge 30 giugno 1906, n. 272;

b) quando, respinte le norme proposte, non presenti nel termine stabilito dal regolamento le proposte tali da essere riconosciute immeritevoli d'approvazione;

c) quando, opportunamente diffidato, non provveda nel termine che gli sarà stato fissato all'assicurazione o al trattamento di quiescenza del personale a norma degli articoli 21 e 22 della legge 30 giugno 1906, n. 272.

Art. 14.

Valore delle opere in caso di decadenza.

Nei casi di decadenza contemplata nei precedenti articoli e nella conseguente applicazione degli articoli 252 e 253 della legge sui lavori pubblici, come pure nel caso previsto dall'art. 255 della stessa legge, la stima devoluta ai tre arbitri inappellabili, da nominarsi come all'art. 20, si limiterà al valore delle opere e provviste esistenti considerato fuori d'uso, e per il prezzo che se ne ricaverebbe potendole rivendere immediatamente e sempre indipendentemente dalla loro destinazione allo stabilimento ed esercizio della strada ferrata.

Art. 15.

Rinuncia dei privilegi.

Il concessionario rinuncia ai privilegi, diritti di preferenza, indennità e compensi di cui agli articoli 269 e 270 della legge sui lavori pubblici che gli potessero competere per diramazioni, intersezioni e prolungamenti di linea, nonchè per le linee laterali, restando in facoltà del Governo di provvedere alla costruzione ed all'esercizio di esse direttamente o mediante concessione a chiunque esso creda, senza essere tenuto in qualsiasi caso a compensi od a risarcimento di danni a favore del concessionario stesso.

Art. 16.

Costituzione di fondi speciali.

Non oltre dieci anni dall'apertura del primo tronco della ferrovia all'esercizio il concessionario dovrà iniziare la costituzione di un fondo speciale per la rinnovazione del materiale metallico d'armamento e del materiale mobile.

Pel materiale metallico d'armamento il fondo sarà costituito di L. 100-120 e 150 per ogni chilometro di linea, secondo che il prodotto lordo non superi le L. 6000-9000 o 12,000, rispettivamente, e di L. 180 se il prodotto stesso supera le L. 12,000. Pel materiale mobile il fondo suddetto sarà costituito da una quota annua eguale al 2.50 per cento del valore a nuovo del materiale mobile in servizio nell'anno. Le somme di ragione del fondo per capitale ed interessi dovranno essere investite in titoli a debito dello Stato, o da esso garantiti; ed il concessionario potrà valersene, sotto la sorveglianza del Governo, agli scopi pei quali il fondo stesso è stato costituito.

In caso d'insufficienza di detto fondo, il concessionario rimarrà egualmente obbligato alla esecuzione delle opere alle quali avrebbe dovuto provvedere a carico del fondo medesimo.

In caso di decadenza della concessione, l'intiero fondo speciale passerà in proprietà dello Stato, mentre in caso di riscatto o di scadenza della concessione passerà in proprietà dello Stato solamente quella parte che è destinata alla rinnovazione del materiale metallico d'armamento.

Art. 17.

Cessione della concessione.

È nulla la cessione della concessione della ferrovia, o della sola costruzione, o del solo esercizio, senza l'approvazione governativa.

Art. 18.

Tassa di sorveglianza.

Dalla data del decreto reale che approverà la presente convenzione, il concessionario pagherà annualmente al pubblico tesoro la somma di L. 50 per chilometro di linea in corrispettivo delle spese a carico del Governo per la sorveglianza della costruzione e dell'esercizio, restando stabilito che il pagamento sarà integralmente dovuto anche se saranno accordate proroghe all'incominciamento dei lavori.

Art. 19.

Tassa di registro.

Il presente atto di concessione e quelli con cui fosse dal concessionario allogata la costruzione o l'esercizio della linea, o ceduta, previa approvazione del Governo, l'intera concessione, saranno registrati col solo pagamento del diritto fisso di lira una.

Saranno parimente registrati col diritto fisso di lire una per ogni proprietà, gli atti relativi all'acquisto ed all'espropriazione dei terreni ed altri stabili necessari per la costruzione della ferrovia concessa e delle sue dipendenze, e ciò anche quando l'acquisto o l'espropriazione si rendano necessari per successivi ampliamenti autorizzati dal Governo.

Art. 20.

Questioni.

Fermi restando i poteri conferiti dalle leggi e regolamenti vigenti al ministro dei lavori pubblici sulle questioni attinenti alla sicurezza e regolarità dell'esercizio e sulle altre d'indole tecnica, quando insorgessero altre questioni per l'interpretazione o per l'esecuzione della presente convenzione e dell'annesso capitolato, il Ministero ne proporrà la soluzione in via amministrativa, sentito occorrendo, il Consiglio di Stato. Nel caso che il concessionario non si acquietasse alla soluzione proposta, quelle di tali questioni, che a senso delle vigenti leggi fossero di competenza dell'autorità giudiziaria, saranno, dalla parte che vi ha interesse, sottoposte alla giurisdizione ordinaria di Roma, a meno che le parti con apposito atto di compromesso non preferiscano deferirle ad un collegio di tre arbitri, i quali potranno anche essere autorizzati a pronunciare come amichevoli compositori. Ciascuna delle parti nominerà il proprio arbitro; il terzo sarà nominato d'accordo fra le parti stesse, e, in difetto, dal primo presidente della Corte d'appello di Roma.

In ogni caso dovranno essere deferite al giudizio degli arbitri le controversie dipendenti dall'applicazione dell'art. 268 della legge sulle opere pubbliche.

Art. 21.

Mancata ultimazione dei lavori.

In caso d'inadempimento da parte del concessionario degli obblighi assunti per la costruzione e l'esercizio della ferrovia concessa, il Governo non avrà alcun obbligo nè di completare i lavori rimasti incompiuti, nè di continuare l'esercizio della linea.

Art. 21-*bis*.

Modificazioni allo statuto della Società concessionaria.

Resta espressamente convenuto che dovranno essere introdotte nello statuto della Società non oltre quattro mesi dalla data della presente convenzione e sotto esplicita riserva che in mancanza di esse, non verrà emesso il R. decreto di approvazione della convenzione stessa, le modificazioni seguenti nei corrispondenti articoli di statuto:

Art. 2. — Aggiungervi in fine:

« Rimane stabilito però che il bilancio, la contabilità e l'intera gestione dell'azienda per la ferrovia Stresa-Mottarone, saranno tenuti separati agli effetti della compartecipazione dello Stato sugli utili dell'esercizio della ferrovia ».

Art. 4. — Aggiungervi in fine:

« Le deliberazioni della Società concernenti la sua durata, l'aumento o la diminuzione del capitale sociale, nonchè la fusione con altre Società debbono essere sottoposte all'approvazione governativa ».

Art. 5. — Aggiungervi in fine:

« Si intende che agli effetti della compartecipazione dello Stato negli utili dell'azienda ferroviaria a tenore degli atti di concessione, la Società porterà nei bilanci dell'azienda ferroviaria stessa quella somma a titolo di capitale che sarà proposta dalla Società ed approvata dal Governo come per legge.

Art. 32. — Da modificarsi come segue:

« Gli utili netti che risulteranno dal bilancio previa deduzione delle spese, ammortamento, retribuzioni, assegni, emolumenti, compensi d'ogni genere, e dell'eventuale partecipazione dello Stato negli utili dell'azienda ferroviaria a tenore dell'atto di concessione, e dopo dedotto non meno del cinque per cento per la riserva legale, saranno ripartiti come segue:

10 per cento ».

Art. 22.

Domicilio del concessionario.

Il concessionaio per gli effetti di questa convenzione elegge il suo domicilio legale in Milano dove dovrà anche tenere la sede degli uffici di direzione e amministrazione della ferrovia concessa.

Art. 23.

Validità della convenzione.

La presente convenzione non sarà valida e definitiva se non dopo approvata per decreto Reale, registrato alla Corte dei conti.

Fatta a Roma quest'oggi ventidue del mese di febbraio dell'anno millenovecentonove.

Il sottosegretario di Stato pei lavori pubblici
LUIGI DARI.

I rappresentanti della Società ferrovie del Mottarone:
Alessandro Scotti.
geom. Tommaso Tadini.

Luigi Cappelletti, *teste.*
Vito Ruggeri, *teste.*

avv. CARLO PETROCCHI
segretario delegato alla stipulazione dei contratti in questo Ministero.

Il numero **616** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 8 gennaio 1899, n. 5, che approvò lo statuto del R. Istituto internazionale italiano in Torino;

Visto il R. decreto 31 agosto 1907, n. 357 - parte supplementare - che istituì in Torino una scuola media di commercio;

Visto il progetto di modificazioni al suddetto statuto presentato alla nostra approvazione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il nuovo testo di statuto del R. Istituto internazionale italiano in Torino, allegato al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dal ministro proponente, a modificazione ed in sostituzione di quello approvato con R. decreto 8 gennaio 1899, n. 5.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Cogne, addì 7 agosto 1909.

VITTORIO EMANUELE.

TITTONI.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

STATUTO ORGANICO

del R. Istituto internazionale italiano in Torino.

Art. 1.

Il R. Istituto internazionale italiano, fondato in Torino il 13 febbraio 1867, sotto il patronato del Governo del Re e del municipio di Torino, riconosciuto come stabilimento di pubblica utilità, ed eretto in corpo morale con R. decreto 21 novembre 1867, n. 4051, sarà retto dal presente statuto.

Art. 2.

Il R. Istituto internazionale italiano ha per fine di svolgere e rafforzare i legami tra gli italiani e gli stranieri e, soprattutto, quelli tra la madre patria e le colonie, provvedendo ad istruire ed educare specialmente i figli di italiani residenti all'estero ed i giovani stranieri, secondo le tradizioni del pensiero e della coltura italiana.

Art. 3.

Il Regio Istituto mantiene in Torino, nel palazzo di sua proprietà, una scuola inferiore di commercio, approvata dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

Presso il Regio Istituto funziona altresì una Regia scuola media maschile di commercio, amministrata da una Giunta di vigilanza, la quale è composta dei rappresentanti di tutti gli enti che concorrono al mantenimento della scuola ed è presieduta dal presidente di esso Regio Istituto.

Dalla scuola inferiore di commercio si accede alla Regia scuola media maschile e a tutte le altre Regie scuole medie commerciali del Regno; e la licenza della scuola media di commercio dà diritto all'ammissione alle scuole superiori di commercio.

Art. 4.

Per conseguire il suo fine, il Regio Istituto mantiene in Torino, nello stesso suo palazzo, un Convitto destinato ad ospitare ed educare i giovani che vogliono attendere agli studi nelle scuole sopraindicate, o presso altri stabilimenti di istruzione classica o tecnica esistenti a Torino.

Art. 5.

Il R. Istituto internazionale è amministrato e diretto, sotto la speciale vigilanza e l'alta tutela del Ministero degli affari esteri, da un Consiglio di ammintrazione composto di un presidente e di quattro consiglieri, i quali durano in carica tre anni e possono essere indefinitivamente confermati.

Il loro ufficio è gratuito.

Art. 6.

Il presidente del Consiglio è nominato dal Ministero degli affari esteri. I quattro consiglieri sono nominati, uno per ciascuno, dal Ministero dell'istruzione pubblica e da quello di agricoltura, industria e commercio, dal Municipio di Torino e dalla Camera di commercio ed arti di Torino.

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione si raduna ordinariamente una volta il mese e straordinariamente ogni qual volta il presidente lo creda opportuno, o quando due consiglieri ne facciano richiesta. Delibera colla presenza di tre membri almeno. Funge da vice presidente il consigliere delegato dal Ministero dell'istruzione pubblica. In caso di parità di voti, chi presiede ha voto preponderante. Salvo casi speciali determinati dal presidente, funge da segretario del Consiglio, con voto consultivo, il direttore del convitto.

Art. 8.

Il presidente del Consiglio d'amministrazione è pure presidente del R. Istituto e lo rappresenta rispetto i terzi.

Egli dirige le discussioni del Consiglio, ne eseguisce le deliberazioni, firma la corrispondenza e prende i provvedimenti d'urgenza, salvo a riferirne al Consiglio.

Art. 9.

Il Consiglio d'amministrazione non può acquistare od alienare stabili nè contrarre mutui, anche chirografari, per somme eccedenti le lire tremila, nemmeno sotto forma di contrattazioni frazionate e distinte di minori somme, durante lo stesso esercizio finanziario, senza la preventiva autorizzazione del Ministero degli affari esteri.

Art. 10.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'Istituto e della scuola inferiore di commercio per ciascun esercizio devono essere compilati rispettivamente nei mesi di ottobre e di marzo di ciascun anno e devono esere approvati dal Ministero degli affari esteri, previo rapporto circa l'esattezza e la giustificazione del conto consuntivo di un funzionario della locale Intendenza di finanza appositamente delegato.

Art. 11.

La scuola inferiore di commercio sarà retta da un regolamento speciale, in conformità delle disposizioni che governano le RR. scuole commerciali.

Essa ha pure un bilancio proprio, che sarà comunicato annualmente al Ministero di agricoltura, industria e commercio, insieme con le nomine degli insegnanti.

Art. 12.

Salvo quanto in appresso ed in quanto applicabili, la gestione

finanziaria e la contabilità del R. Istituto, devono essere tenute secondo le norme prescritte per i convitti nazionali.

Art. 13.

Di regola gli ufficiali del R. Istituto sono il direttore e l'economo del convitto, ed ambedue sono posti sotto gli ordini diretti del presidente. Non possono essere nominati a vita, ma soltanto per un periodo determinato di tempo. In mancanza di determinazione della durata della nomina, si intenderanno nominati per tre anni, e, poi, per tacita riconduzione, di anno in anno.

Art. 14.

La nomina e la revoca del direttore del convitto non sono esecutive se non dopo l'approvazione del Ministero degli affari esteri.

Art. 15.

Il direttore del convitto ha le attribuzioni di educatore dei convittori, di capo-famiglia, di segretario del Consiglio di amministrazione, nonchè di segretario del presidente per gli affari generali del R. Istituto, ed è, quindi, responsabile, rispetto il Consiglio, del buon andamento morale e disciplinare del convitto e del benessere dei convittori.

Art. 16.

Il direttore abita nel convitto e vi prende il vitto, provvede alla disciplina ed all'igiene dei convittori, corrisponde, per le occorrenze ordinarie, colle famiglie loro, ne dirige gli studi, cura il loro progresso intellettuale, morale e fisico, come un buon padre di famiglia.

Art. 17.

Egli sceglie, nomina e licenzia gli assistenti ed il personale di servizio, riferendone al Consiglio; sorveglia e dirige tutti i servizi interni di cucina, di dispensa, di cantina, di bucato ed altro, il tutto entro i limiti del bilancio ed in conformità agli ordini ed istruzioni del presidente.

Art. 18.

Il direttore non può avere maneggio di denaro, nè incassare rette od altre entrate dell'Istituto, nè fare pagamenti di spese o di forniture, ma dovrà presentare le sue richieste all'uopo al contabile mediante appositi moduli da staccarsi da registro a madre e figlia.

Il Consiglio d'amministrazione potrà, tuttavia, assegnare al direttore un fondo per provvedere direttamente alle minute spese di provviste e forniture non appaltate o regolate da contratti, a norma degli articoli seguenti. Della sua gestione il direttore darà conto mensile.

Art. 19.

L'economo tiene i conti del R. Istituto, ne incassa le rette e le entrate, versandole ogni quindici giorni presso la Banca o Cassa indicata dal Consiglio d'amministrazione.

Paga le spese tutte, previo mandato da rilasciarsi dal presidente, sorveglia l'esecuzione dei lavori di manutenzione, tratta coi fornitori, prepara i progetti di bilanci e di conti consuntivi, il tutto sotto gli ordini diretti del presidente del Consiglio, e, se richiesto, coadiuva il direttore del convitto per quanto concerne l'economia interna della casa.

Deve prestare una cauzione la cui entità è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 20.

Di norma generale si provvede alle spese di vitto ed altre forniture del convitto mediante licitazioni, ovvero mediante contratto ragguagliato ad un tanto per testa o per giornata di presenza.

Ogni anno nel mese di settembre il Consiglio d'amministrazione stabilisce i metodi di fornitura del convitto per il successivo anno. Anche per le provviste minute da farsi direttamente a cura del direttore, a termine del capoverso dell'art. 16, il Consiglio stabilisce preventivamente il *maximum* della spesa autorizzata per ogni giornata di presenza.

Art. 21.

Uno speciale regolamento, da approvarsi dal ministro degli affari esteri, stabilisce le norme dell'esecuzione del presente statuto e le particolarità del funzionamento del convitto.

Roma, il 7 agosto 1909.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro degli affari esteri
TITTONI.

Il numero 627 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello statuto fondamentale del Regno;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Nostro ministro segretario di Stato per la grazia, giustizia e culti;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Piena ed intiera esecuzione è data alla convenzione, firmata a Bogotà il 16 aprile 1909, che apporta una modificazione all'art. 22 del trattato d'amicizia, commercio e navigazione fra l'Italia e la Colombia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Cogne, addì 7 agosto 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — TITTONI — ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

CONVENZIONE

che apporta una modificazione all'art. 22 del trattato di amicizia, commercio e navigazione fra la Colombia e l'Italia.

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Eccellenza il presidente della Repubblica di Colombia, avendo riconosciuta l'opportunità di modificare l'art. 22 del trattato di amicizia, commercio e navigazione stipulato a Bogotà il 27 ottobre 1892, fra l'Italia e la Colombia, hanno nominato, al predetto scopo, a loro plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia:

il cavaliere Ruffillo Agnoli, suo ministro residente a Bogotà, e

Sua Eccellenza il presidente della Repubblica di Colombia:

il dottore Francesco Giuseppe Urrutia, suo ministro per le relazioni estere;

i quali, dopo essersi scambiati i pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

L'intervento consolare, nei casi e modi previsti dall'art. 22 del trattato d'amicizia, navigazione e commercio fra il Regno d'Italia

e la Repubblica di Colombia, stipulato a Bogotà addì 22 ottobre 1892, è ammesso anche quando il decesso dei nazionali dell'una o dell'altra delle parti contraenti sia avvenuto fuori del territorio italiano o colombiano, semprechè non vi siano eredi presenti od esecutori testamentari.

In fede di che i due plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Bogotà, in doppio originale, in italiano e spagnuolo, addì 16 aprile 1909.

(*L. S.*) *Ruffillo Agnoli*
(*L. S.*) *Francisco José Urrutia.*

Il numero 629 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto del 22 marzo 1906, n. 112;

Riconosciuta l'opportunità di ridurre il prezzo unitario di vendita dei libretti contenenti ventiquattro francobolli da centesimi 15 per assicurarne un maggiore smercio;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto col Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Con effetto dal 1° ottobre 1909 il prezzo di vendita al pubblico di ciascun libretto contenente ventiquattro francobolli da cent. 15 è fissato in lire tre e centesimi sessanta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 13 agosto 1909.

VITTORIO EMANUELE.

SCHANZER — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 636 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 1° dicembre 1904, n. 684, col quale fu costituita la rappresentanza italiana nella delegazione internazionale speciale per gli affari relativi alla ferrovia del Sempione, chiamandone a far parte il comm. ing. Luigi Alzona, direttore del movimento e traffico della rete adriatica;

Visto il successivo Nostro decreto 2 luglio 1905, n. 431, col quale il predetto comm. Alzona venne confermato membro di detta rappresentanza dopo l'avvenuto suo passaggio all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Ritenuto che il comm. Alzona medesimo è stato ora collocato in aspettativa in seguito a sua domanda;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto coi ministri segretari di Stato per gli affari esteri e per il tesoro;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

In sostituzione del comm. ing. Luigi Alzona, è chiamato a far parte della rappresentanza italiana nella delegazione internazionale speciale per gli affari relativi alla ferrovia del Sempione il comm. ing. Gino Della Rocca, ispettore superiore, membro del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Volta Mantovana, addì 3 settembre 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BERTOLINI — TITTONI — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero **CCCV** *(parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 30 giugno 1907, n. 414;

Visto il regolamento approvato con R. decreto del 22 marzo 1908, n. 187;

Viste le deliberazioni del Consiglio della Camera di commercio di Cremona, in data 14 ottobre 1908 e del 2 giugno 1909; quella del Consiglio provinciale di Cremona in data 25 gennaio 1909; quella del Consiglio comunale di Cremona in data 29 gennaio 1909 e quella del Consiglio della Banca popolare di Cremona in data 6 gennaio 1909, nonchè quelle del Comitato esecutivo della Cassa di risparmio delle provincie lombarde di Milano in data 9 novembre e 21 dicembre 1908;

Sentito il parere della Giunta dell'insegnamento industriale e commerciale;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La scuola di commercio maschile serale di Cremona è riordinata in conformità del presente decreto ed è posta alla dipendenza del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Essa ha lo scopo di fornire alle aziende commerciali il personale che accudisca nei negozi alle mansioni amministrative contabili.

Art. 2.

Alle spese di mantenimento annuo della scuola concorrono:

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio con L. 3800.
La provincia di Cremona con L. 1000.
La Camera di commercio di Cremona con L. 3000.
Il comune di Cremona con L. 1200.

Del contributo di L. 3000 della Camera di commercio, L. 2000 costituiscono i contributi della Banca popolare di Cremona e della Cassa di risparmio delle provincie lombarde di Milano per i quali contributi medesimi essa Camera rappresenta in proprio le obbligazioni.

Inoltre, il comune di Cremona fornisce gratuitamente tutti i locali occorrenti alla scuola e provvede alla loro manutenzione, illuminazione, riscaldamento e fornitura dell'acqua.

Sono pure destinati al mantenimento della scuola i proventi delle tasse scolastiche ed altri diversi, come pure gli assegni che fossero concessi da altri enti e da privati.

Art. 3.

La scuola è serale.

La durata legale dell'anno scolastico è stabilita dal 1° novembre al 31 ottobre.

Il corso della scuola si compie in tre anni (oltre ad un corso autonomo di tedesco) e comprende gli insegnamenti seguenti: italiano, elementi di matematica e calcolo mentale, computisteria e ragioneria, elementi di scienze naturali e di merceologia, nozioni elementari di economia, di diritto civile e commerciale, legislazione ferroviaria e postale, storia d'Italia e geografia, calligrafia, stenografia, dattilografia, lingua francese (obbligatoria), lingua tedesca (facoltativa).

Potranno essere aggiunti altri insegnamenti come pure nuovi corsi con decreto del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Appartengono alla scuola un museo e gabinetto merceologico, una biblioteca.

Art. 4.

Sono ammessi alla 1ª classe della scuola i giovani forniti del certificato di licenza delle scuole elementari; per eccezione sarà valido l'attestato di promozione della 4ª classe.

Per essere promossi da una classe ad un'altra è necessario l'esame di promozione; in via di eccezione si ammettono alla 2ª classe i giovani muniti di certificato di promozione dal 1° corso della scuola tecnica o del ginnasio; alla 3ª classe quelli forniti della licenza dalla scuola tecnica o dal ginnasio.

Agli alunni che hanno superato dopo il terzo anno di corso l'esame di licenza, è rilasciato un diploma professionale che attesta la idoneità all'esercizio del commercio ed alle funzioni di impiegato agente e commesso nelle aziende commerciali.

Art. 5.

L'amministrazione della scuola è affidata ad una Giunta di vigilanza composta di un delegato di ciascuno degli enti indicati all'art. 2.

Il direttore fa parte di diritto della Giunta di vigilanza.

Nel caso in cui altri enti concorrano nelle spese di mantenimento della scuola per una somma annua non inferiore alle L. 1000 essi avranno diritto di essere rappresentati da un proprio delegato nella Giunta di vigilanza fino a quando concorreranno nelle spese nella misura suddetta.

I membri elettivi della Giunta durano in carica 3 anni e possono essere rieletti.

Art. 6.

Per l'Amministrazione della scuola e per il suo andamento didattico e disciplinare si seguono le norme contenute nel regolamento per l'istituzione ed il riordinamento delle scuole industriali e commerciali, approvato con R. decreto 22 marzo 1908, n. 187.

Disposizione transitoria.

Art. 7.

È in facoltà del Ministero di confermare per decreto Reale o Ministeriale, nei loro uffici, gli insegnanti attualmente in servizio qualunque sia l'età, i quali abbiano dimostrata capacità e zelo nello adempimento delle loro funzioni nella qualifica di straordinari se contano un servizio effettivo di due anni, e come ordinari se prestano servizio da tempo più lungo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

Cocco-Ortu.

Visto, *Il guardasigilli:* Orlando

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re,** *in udienza del 9 settembre 1909, sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario straordinario di Bagnoli del Trigno (Campobasso).*

SIRE!

Il commissario straordinario di Bagnoli del Trigno deve ancora riordinare l'archivio ed impiantare i registri ed elenchi, i quali mancano, meno pochi che occorre mettere in regola.

Egli deve compilare gli inventari, accertare l'effettiva situazione finanziaria, riscuotere varii crediti arretrati, completare la sistemazione dei pubblici servizi e specialmente di quelli attinenti all'igiene.

Non essendo a ciò sufficiente il tempo che ancora rimane della sua gestione, si rende necessaria la proroga di essa per tre mesi, giusta lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Bagnoli del Trigno, in provincia di Campobasso;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Bagnoli del Trigno è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 9 settembre 1909.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re,** *in udienza del 9 corrente mese, sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario straordinario di Salsomaggiore (Parma).*

SIRE!

Perchè il commissario straordinario di Salsomaggiore abbia modo di definire talune importanti questioni attinenti alla sistemazione finanziaria di quella civica azienda, è necessario prorogare di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Salsomaggiore, in provincia di Parma;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Salsomaggiore, è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 9 settembre 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 13 settembre 1909, in Guarda Ferrarese, provincia di Ferrara, è stato attivato al servizio pubblico un ufficio telegrafico di 3ª classe, con orario limitato di giorno.

Roma, 14 settembre 1909.

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale delle carceri e dei riformatori governativi.

Disposizioni nel personale dipendente:

Con R. decreto del 25 aprile 1909:

Lizzini Salvatore, applicato di 2ª classe, è, a sua domanda, collocato a riposo per avanzata età ed anzianità di servizio, a decorrere dal 1° gennaio 1909.

Con R. decreto del 20 agosto 1909:

Tufolo Luigi, segretario di 1ª classe, è, a sua domanda, richiamato in servizio dall'aspettativa a decorrere dal 16 agosto 1909.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Cancellerie e segreterie.

Con R. decreto dell'11 marzo 1909:

In tutti i decreti regi, ministeriali e presidenziali ed in tutti gli atti riguardanti la carriera del cancelliere della Corte d'appello di Casale, Bozzola cav. Paolo, al nome Paolo è anteposto quello di Giovanni, rimanendo così stabilito anche per gli atti successivi al presente decreto.

In tutti i decreti regi, ministeriali e presidenziali ed in tutti gli atti riguardanti la carriera del cancelliere della pretura di Eboli, Fiore Stefano, al nome Stefano è anteposto quello di Pietro, rimanendo così stabilito anche per gli atti successivi al presente decreto.

Al R. decreto 15 marzo 1909 per l'attuazione del nuovo organico del personale delle cancellerie e segreterie giudiziari, nella parte concernente il vice cancelliere della Corte d'appello di Catania, Garofalo Vittorio, al nome Vittorio è sostitutito quello di Gregorio.

Martinolli Beniamino, segretario della R. procura presso il tribunale di Volterra, in aspettativa per infermità fino a tutto febbraio 1909, è, a sua domanda, richiamato in servizio nella stessa R. procura presso il tribunale di Volterra con decorrenza dal 1° marzo 1909.

Mannella Poerio Giuseppe, vice cancelliere del tribunale di Catanzaro, in servizio da oltre 10 anni, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per infermità per due mesi, a decorrere dal 1° marzo 1909, con l'assegno pari alla metà dell'attuale suo stipendio di L. 2300 per l'esercizio corrente e di L. 2500 per gli esercizi successivi.

Notari.

Con R. decreto del 25 febbraio 1909,
registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1909:

Maltese Vincenzo, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Capaci, distretto notarile di Palermo.

Con R. decreto del 28 febbraio 1909:
registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1909:

De Miglio Giuseppe, candidato notaro, è nominato notaro, colla residenza nel comune di Santa Severina, distretto notarile di Catanzaro.

Viola Serafino, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Oleggio, distretto notarile di Novara.

Giaccone Pietro Antonio, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Scopa, distretto notarile di Novara.

Mentasti Giuseppe Alfredo, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Fara Novarese, distretto notarile di Novara.

Banchio Giovanni Battista, notaro residente nel comune di Savigliano, distretto notarile di Saluzzo, è traslocato nel comune di Fontaneto d'Agogna, distretto notarile di Novara.

Nicolotti Luigi, notaro residente nel comune di Oleggio, distretto notarile di Novara, è traslocato nel comune di Novara.

Franchi Luigi, notaro residente nel comune di Cermenate, distretto notarile di Como, è traslocato nel comune di Como.

Bianchi Antonio, notaro residente nel comune di Vasia, distretto notarile di Oneglia, è traslocato nel comune di Apricale, distretto notarile di San Remo.

Muscella Domenico, notaro residente nel comune di Belmonte Castello, distretto notarile di Cassino, è traslocato nel comune di Presenzano, stesso distretto.

FERROVIE DELLO STATO

ESERCIZIO 1909-1910

PRODOTTI APPROSSIMATIVI DEL TRAFFICO

e loro confronto coi prodotti accertati nell'esercizio precedente, depurati dalle imposte erariali

6ª decade - dal 21 al 31 agosto 1909.

	RETE			STRETTO DI MESSINA		
	Approssimativi esercizio corrente	Definitivi esercizio precedente	Differenze	Approssimativi esercizio corrente	Definitivi esercizio precedente	Differenze
Chilometri in esercizio	13351 (1)	13344 (1)	+ 7	23	23	—
Media	13349	13344	+ 5	23	23	—
Viaggiatori	5,591,240 00	5,542,959 28	+ 48,280 72	8,746 00	8,239 01	+ 506 99
Bagagli e cani	230,707 00	228,773 94	+ 1,933 06	295 00	280 36	+ 14 64
Merci a G. V. e P. V. acc.	1,302,813 00	1,292,249 12	+ 10,563 88	1,317 00	1,233 98	+ 83 02
Merci a P. V.	6,446,212 00	6,394,860 28	+ 51,351 72	5,781 00	5,186 30	+ 594 70
Totale	13,570,972 00	13,458,842 62	+ 112,129 38	16,139 00	14,939 65	+ 1,199 35
PRODOTTI COMPLESSIVI dal 1° luglio al 31 agosto 1909.						
Viaggiatori	30,719,668 00	30,174,442 63	+ 545,225 37	47,079 00	46,526 35	+ 552 65
Bagagli e cani	1,360,766 00	1,331,791 25	+ 28,974 75	1,586 00	1,558 41	+ 27 59
Merci a G. V. e P. V. acc.	7,602,342 00	7,477,158 39	+ 125,183 61	7,637 00	7,550 46	+ 86 54
Merci a P. V.	35,886,794 00	35,291,443 61	+ 595,350 39	30,186 00	29,581 25	+ 604 75
Totale	75,569,570 00	74,274,835 88	+ 1,294,734 12	86,488 00	85,216 47	+ 1,271 53
PRODOTTO PER CHILOMETRO.						
Della decade	1,016 48	1,003 61	+ 7 87	701 70	649 55	+ 52 15
Riassuntivo	5,660 22	5,566 16	+ 94 06	3,769 35	3,705 66	+ 53 29

(1) Esclusi: la linea Cerignola stazione-Città, ed i tronchi Confine francese-Modane e Desenzano-Desenzano Lago.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

AVVISO.

Con decreti del ministro del tesoro in data 6 settembre 1909, i signori dott. Ottoboni Enrico ed avv. Gazzo Francesco, notai residenti ed esercenti in Genova, sono stati accreditati presso quella Intendenza di finanza per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa dei depositi e prestiti.

Rettifica d'intestazione (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 357,888 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 281.25, al nome di Raffo Emilia *di Paolo*, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Girgenti, con annotazione di vincolo dotale, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Raffo Emilia *di Terenziano-Paolo*, minore sotto la patria potestà del padre, ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 16 settembre 1909.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita del consolidato 3.75-3.50 0[0, cioè: n. 237,423 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 1,024,197 del consolidato 5 0[0) per L. 18.75-17.50, al nome di Giorgis *Giuseppina* di Giuseppe, minore, sotto la patria po-

testà del padre, domiciliato a Cuneo, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Giorgis *Giovanna-Giuseppina* di Giuseppe, minore, ecc. (come sopra), vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 16 settembre 1909.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (2ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 225,316 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 992,885 del consolidato 5 0[0), per L. 423.75, al nome di *Coronati* Michele di Domenico, domiciliato in Sasso di Castalda (Potenza), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Coronato* Michele, ecc., (come sopra), vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 16 settembre 1909.

Il direttore generale
MORTARA.

Rettifica d'intestazione (2ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 430,832 d'inscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 1,331,073 del già consolidato 5 0[0), per L. 138.75, al nome di Capurro Giacomo e *Ottavia* fu Giuseppe, minori, sotto la patria potestà della madre Fortunata Romano fu Giacomo, domiciliati in Uscio (Genova), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Capurro Giacomo e *Vittoria* fu Giuseppe, minori, c. s., veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 16 settembre 1909.

Il direttore generale
MORTARA.

Rettifica d'intestazione (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0 cioè: n. 289,790 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 1,127,828 del consolidato 5 0[0) per L. 1245 al nome di Schiannini *Francesco* e Giulia fu Giuseppe, minori, sotto la patria potestà della madre Giusti Giustina, domiciliati in Varese (Como), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Schiannini *Fortunato-Francesco-Giulio* e Giulia fu Giuseppe, minori, ecc., come sopra, veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 16 settembre 1909.

Per il direttore generale
A. CASINI.

Smarrimento di ricevuta (1ª pubblicazione).

La signora Eufemia Mottura, ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 2332 ordinale e n. 43,908 di posizione, a lei rilasciata dalla intendenza di finanza di Torino in data 12 novembre 1907 in seguito alla presentazione di un certificato misto della rendita di L. 37.50 consolidato 3.75 0[0, con decorrenza dal 1° luglio 1909.

A termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avere interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato alla predetta signora il nuovo titolo proveniente dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 16 settembre 1909.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 17 settembre, in L. 100.47.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

16 settembre 1909.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl'interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto*	104.52 43	102.64 43	103.72 71
3 1/2 % *netto* ...	103.97 92	102.22 92	103.23 74
3 % *lordo*	72.27 08	71.07 08	71.16 14

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

IL MINISTRO

Veduto il R. decreto 21 luglio 1902, n. 331, con cui fu istituito presso la R. Università di Napoli l'Osservatorio vesuviano ed approvato il relativo ruolo organico del personale;

Vedute le tabelle *A* e *C*, annesse alla legge 19 luglio 1909, n. 496.
Veduto il regolamento generale universitario approvato col R. decreto 21 agosto 1905, n. 638;

Decreta:

È aperto il concorso per titoli all'ufficio di direttore dell'Osservatorio vesuviano presso la R. Università di Napoli, con lo stipendio annuo di L. 7000.

È obbligo del direttore suddetto di risiedere nella sede dell'Osservatorio stesso e di tenere nell'Università di Napoli un annuo corso di conferenze sulla vulcanologia.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero la loro domanda in carta bollata da L. 1.20, non più tardi del 10 gennaio 1910, e vi dovranno unire:

a) un'esposizione, in carta libera e in sei copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco, in carta libera e in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i loro titoli e le loro pubblicazioni; queste ultime, possibilmente, in cinque esemplari.

Sono ammessi soltanto lavori pubblicati.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento o all'Amministrazione governativa, devono inoltre presentare il certificato penale di data non anteriore di un mese a quella del presente avviso.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità scolastiche locali od agli uffici postali o ferroviari, e non saranno neppure accettate, dopo il giorno stesso, nuove pubblicazioni o parti di esse e qualsiasi altro documento.

Roma, 7 settembre 1909.

Il ministro
RAVA.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Direzione generale dell'agricoltura

Concorso a 10 borse di studio presso i vivai di viti americane ed i Consorzi di difesa contro la fillossera.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA, L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

Riconosciuta la necessità di preparare il personale necessario ad una sollecita e conveniente trasformazione del servizio antifillosserico e delle viti americane, secondo i concetti informatori del testo unico delle leggi 17 maggio 1908, n. 298, sui Consorzi antifillosserici;

Visto il voto ripetutamente fatto dalla Commissione consultiva per la fillossera e rinnovato anche nel corrente anno, perchè il Ministero istituisca speciali borse di studio, per istruire un personale negli studi teorico-pratici sulla fillossera e le altre malattie della vite e sulle questioni che si riferiscono alle viti americane, nonchè all'ordinamento dei Consorzi di difesa contro la fillossera;

Sulla proposta del direttore generale dell'agricoltura;

Decreta:

Art. 1.

Tra i laureati in agraria ed in scienze naturali e tra i licenziati del corso superiore delle scuole di viticoltura e di enologia, è aperto un concorso per 10 borse di studio presso i vivai governativi di viti americane ed i Consorzi di difesa contro la fillossera e per ogni borsa è assegnata una somma di L. 1000, da corrispondersi a rate eguali mensili posticipate con l'obbligo, per ciascuno dei vincitori, di risiedere per otto mesi, dal 1° dicembre 1909 a tutto luglio successivo, presso quel vivaio governativo o Consorzio che per ognuno di essi sarà designato dal Ministero.

Ai vincitori delle borse saranno altresì corrisposte le spese di viaggio in ferrovia in seconda classe dal luogo della loro abituale residenza al luogo di destinazione e viceversa.

Art. 2.

Il concorso è per titoli e per esami e sarà giudicato da apposita Commissione esaminatrice.

L'esame consisterà in due prove, una scritta e una orale, e verterà su argomenti di viticoltura, di patologia vegetale e di entomologia agraria.

La Commissione potrà, ove lo creda, far tenere ai candidati una conferenza sugli stessi argomenti, e fare eseguire prove pratiche di viticoltura e sulla conoscenza delle malattie che insidiano specialmente la vite.

Gli esami si daranno in Roma presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio, e cominceranno il giorno 15 novembre 1909, alle ore 10.

Art. 3.

I vincitori delle borse potranno essere per turno destinati per un breve periodo di tempo presso la stazione di patologia vegetale e presso il gabinetto di anatomia comparata in Roma per le esercitazioni di laboratorio.

In questo caso verranno ad essi rimborsate le spese di ferrovia in seconda classe per recarsi a Roma e per restituirsi alle rispettive residenze.

Art. 4.

La borsa è fine a sè stessa e non dà diritto di accedere ad alcun posto dipendente dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio senza avere ottemperato a tutte le condizioni che volta per volta vengono stabilite nei programmi di concorso.

Art. 5.

Non potranno partecipare al presente concorso coloro che risultarono vincitori per due analoghi concorsi banditi per lo stesso scopo nei decorsi anni.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 1.20, dovranno risultare dall'ufficio di protocollo pervenute al Ministero non più tardi del 25 ottobre 1909 e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente non abbia compiuto al 31 ottobre 1909 il 30° anno di età;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di immunità penale in data non anteriore al 1° luglio 1909;

d) certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del luogo di abituale residenza, di data non anteriore al 1° luglio 1909, debitamente autenticato;

e) certificato di sana costituzione fisica, di data non anteriore al 1° luglio 1909;

f) certificato di avere adempiuto agli obblighi di leva;

g) diploma di laurea in scienze naturali, o certificato di licenza del corso superiore di una delle scuole di viticoltura ed enologia del Regno;

h) i titoli e pubblicazioni dimostranti la coltura scientifica del candidato.

Art. 7.

Coloro che hanno prestato opera nel servizio antifillosserico, alla dipendenza del Ministero in qualità di delegato, che in qualità di caposquadra, saranno ammessi al presente concorso, anche se ab-

biano superato i 30 anni di età di un numero di anni non maggiore del numero delle campagne antifillosseriche alle quali abbiano preso parte.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

La spesa relativa graverà sul capitolo 47 del bilancio passivo di questo Ministero per l'esercizio 1909-910, e pel mese di luglio 1910 sul corrispondente capitolo per l'esercizio 1910-911.

Dato a Roma, addì 17 luglio 1909.

Il ministro
F. COCCO-ORTU.

IL PRIMO PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI AQUILA

Visto l'art. 2 del regolamento annesso al R. decreto 25 maggio 1858, n. 5002;

Decreta:

L'esame degli aspiranti alla iscrizione nell'albo di perito calligrafo si terrà nella sede di questa Corte di appello, innanzi alla Commissione all'uopo designata, nei giorni 9 e 10 febbraio 1910, alle ore 10.

Gli aspiranti dovranno presentare la relativa domanda, corredata dei prescritti documenti, alla prima presidenza di questa Corte, entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto.

Dato in Aquila, addì 30 agosto 1909.

Il primo presidente
NAZZARO.

Il segretario della Commissione
G. FROLA.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Il dissidio fra i due Stati componenti l'impero Austro-Ungarico, passato il periodo di calma delle vacanze estive, risorge con maggiore asprezza innanzi alla domanda che fa il ministro comune della guerra di un credito di circa mezzo miliardo di corone per far fronte a nuovi armamenti militari e navali e coprire le spese sopportate per l'annessione della Bosnia e dell'Erzegovina.

Bilinski e Wekerle, nella loro qualità di ministri delle finanze, uno dell'Austria, l'altro dell'Ungheria, hanno dichiarato di non essere in grado di far votare dai rispettivi Parlamenti un aumento così esorbitante del bilancio comune. Da parte ungherese si osservò inoltre che l'Ungheria non può aderire in massima ad alcun aumento delle spese militari se non verso qualche concessione nazionale riguardo all'esercito, specialmente nel fatto della lingua di comando.

La *Neue Freie Presse* dice che di questa domanda si fece propugnatore il ministro ungherese Andrassy che è pure capo del partito dualista, mentre i kossuthiani vogliono per giunta la banca indipendente. « In questa guisa, aggiunge il giornale, il dissidio con la Corona, che non ammette concessioni di sorta nella questione bancaria e ancora meno in quella militare, è diventato ancora più profondo ».

Il Ministero ungherese Wekerle, che nello scorso giugno accondiscese di rimanere solo provvisoriamente al potere, minaccia quindi di ritirarsi definitivamente, ed all'orizzonte, non potendosi comporre il dissidio, appare già un nuovo Ministero Fejervary.

Ultimamente si sono sparse gravi notizie sulla situazione politica della Serbia. Sul proposito un dispaccio da Belgrado, 16, reca:

Una Nota ufficiosa dice che negli ultimi tempi sono state pubblicate dalla stampa estera ogni sorta di notizie allarmanti che condurrebbero alla constatazione della esistenza di un movimento nazionale molto accentuato contro la dinastia, in favore della proclamazione della Repubblica.

La Nota smentisce in modo categorico tutte queste notizie, che dice assolutamente infondate e tendenti a rappresentare la Serbia come un paese disorganizzato e in preda all'anarchia, per screditarla all'estero.

Non soltanto nessuna agitazione di questo genere esiste in Serbia, ma invece vi regnano la calma e il raccoglimento più profondo, ed anzi ogni lotta è sospesa fra i partiti, che attendono con tranquillità la riunione della Scupcina per continuare l'applicazione del noto programma del Governo di concentrazione.

Secondo recenti informazioni che il *Piccolo* di Trieste riceve da Sofia, le relazioni turco-bulgare non sono più tanto cordiali: la stampa bulgara critica vivamente ogni atto del Governo turco, e qualche volta lo attacca anche con violenza.

Ciò avvenne specialmente dopo i recenti conflitti alla frontiera, e dopo i passi fatti in proposito dal nuovo inviato turco Assim bey presso il ministro degli esteri Paprikoff.

Per evitare in avvenire simili conflitti si avviarono trattative, e si deliberò di elaborare un regolamento speciale per le truppe incaricate della vigilanza al confine. Per intanto, dall'una e dall'altra parte si proibì severamente ai soldati di aprire il fuoco senza un'ordine preciso degli ufficiali. Si crede però che queste misure non gioveranno molto, essendo sempre le popolazioni del confine che provocano tali conflitti, oramai cronici.

L'ultimo conflitto ha inasprito talmente la situazione che ora nei circoli politici bulgari si mette anche in dubbio l'annunciata visita dello czar Ferdinando a Costantinopoli.

Sulla fede di telegrammi provenienti da Buenos Aires dicemmo che fra il Perù e la Bolivia si era addivenuto ad un accordo definitivo circa la quistione della frontiera e l'accordo aveva per base la sentenza arbitrale emessa dal presidente della Repubblica Argentina.

Pare che tali notizie non rispondessero a verità, giacchè da La Paz, 16, si telegrafa:

Corre voce che il Perù abbia inviato un *ultimatum* alla Bolivia, per domandarle di dichiarare se accetta o se rifiuta la sentenza arbitrale, emessa dal presidente della Repubblica Argentina, per la delimitazione della frontiera.

Si telegrafa da Teheran, 16, che la partenza dell'ex-Scià sembra abbia determinato il ritorno dello stato di cose normale; perciò il direttorio che fin qui aveva governato il paese è stato cambiato in un Comitato permanente consultivo con l'aggiunta di venti membri.

Egli è da sperare però che il nuovo Governo co-

stituzionale sappia presto far cessare l'anarchia che regna tuttora in parecchie provincie della Persia, distruggendo le bande armate che infestano Neulablan ed altri paesi del golfo Persico e contro le quali marcia con grandi forze il governatore di Buchira.

Inoltre un dispaccio da Pietroburgo, 16, narra:

Un persiano sconosciuto, che ha fatto la sua apparizione nella provincia di Louristan, si è proclamato Scià.

Esso ha formato un piccolo esercito, percepisce le imposte e allarga rapidamente il suo dominio.

Il Governo persiano ha inviato contro di esso 400 soldati e 4 cannoni.

S. M. il Re alle manovre navali

L'altrieri, alle 15, S. M. il Re prese imbarco sulla *Roma*, ove si trovavano il comandante in capo della squadra ed il capo di stato maggiore della marina, e la forza navale uscì al largo dividendosi in due partiti di eguale forza e velocità differente.

L'azione cominciò alle ore 11.30, alla distanza di venti chilometri, dai quali con opportune manovre preparatorie, i due partiti raggiunsero il contatto balistico.

Da questo momento i movimenti si alternavano rapidissimi, mutando le situazioni in modo interessante, e l'azione riprodusse mirabilmente le condizioni in cui sarebbero successivamente e rapidamente venute a trovarsi le due parti.

Quando fu giudicato fosse da assegnarsi ad una di esse una certa preponderanza tattica, l'esercitazione venne terminata.

S. M. rientrò a Gaeta sulla *Roma* che procedette a grande velocità, e la forza navale riprese l'ancoraggio, alle ore 19.30.

*** Alle ore 5.30 di ieri, S. M. il Re e S. A. R. il duca di Genova sbarcarono a Formia, ove erano attesi dal capo di Stato maggiore della marina, dal comandante in capo del II dipartimento, dai contrammiragli comandanti delle divisioni e dal generale comandante della brigata di Modena.

Dalla *Margherita*, dalla *Brin*, dalla *Elena*, dal *Vittorio Emanuele* e dalla *Napoli* trasbordarono nelle rispettive imbarcazioni le forze da sbarco, per prendere parte alle esercitazioni, il cui presupposto era il seguente:

« La forza navale è riuscita a far tacere i forti di Gaeta, la piazza non si è però ancora arresa. Sono giunti in rada dei trasporti recanti un grosso reparto di truppe.

« Per esse è necessario preparare un punto di sbarco nell'intendimento di stabilire tra Formia e Gaeta la prima base di operazioni, dalla quale le truppe opereranno contro la piazza forte allo scopo di ottenere la capitolazione ed in seguito nell'interno del paese supposto nemico.

« Le forze da sbarco della squadra sono incaricate di intercettare le vie di comunicazioni ferroviarie e stradali conducenti alla piazza investita e quindi di occupare la via che conduce ad Itri, importante nodo stradale; di sbarazzare preventivamente il terreno da possibili difensori; di opporsi alle sortite della guarnigione tenendo fermo sino all'arrivo delle truppe il cui sbarco sarà iniziato appena sgombrato il terreno ».

Le forze da sbarco, comandate dal capitano di fregata Ginocchio, erano costituite da due compagnie di fanteria con una sezione di 4 mitragliatrici ognuna, da una batteria di 4 pezzi da fortezza, con retrotreni portanti 72 colli per pezzo, da due reparti minatori e guastatori, da un reparto ciclisti e dal necessario carreggio.

Lo sbarco dei marinai si effettuò in pochi minuti sulla spiaggia tra Elena e Formia, l'artiglieria a ponente e la fanteria più a levante dello stabilimento Vindicio.

Le due compagnie, appena sbarcate, occuparono la strada littoranea e proseguirono fiancheggiate opportunamente verso Itri, coprendo con fucilieri in catena sulle alture lo sbarco dell'artiglieria, protetto altresì dal fuoco delle navi della squadra.

Sbarcata l'artiglieria, il grosso s'incolonnò sulla strada che conduce ad Itri, mentre i colli adiacenti e la strada Formia-Itri erano percorsi da fiancheggiatori.

Un reparto minatori venne distaccato verso il viadotto che cavalca il vallone, nel fondo del quale è incassata la provinciale Gaeta-Terracina e sul quale passa la linea ferrata Gaeta-Formia e ne simulò la distruzione.

Sua Maestà, dall'alto del viadotto, assistette al passaggio delle truppe, le quali, supposta finita l'operazione, ritornarono verso il mare, e dopo avere sfilato subito davanti al Sovrano si imbarcarono e ritornarono a bordo alle 11.30.

Sua Maestà poi fece ritorno a bordo della *Pisa* fra le più calorose ovazioni della popolazione.

*** Nella giornata Sua Maestà, in autoscafo, si recò a visitare il litorale Elena-Formia-Scauri.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. il Re, in risposta al telegramma inviatogli da S. E. il ministro della marina, in occasione della consegna della bandiera di combattimento alla R. nave *Vittorio Emanuele* e del genetliaco di S. A. R. il principe di Piemonte, ha così telegrafato:

« Ammiraglio Mirabello, ministro della marina.

« Lieto di avere avuto occasione di nuovamente manifestare il Mio interessamento per la bella armata di cui ella è capo, spiacemi soltanto di non averla avuta accanto a Me in questo giorno. Cordialmente la saluto.

« Affezionatissimo: VITTORIO EMANUELE ».

Per il XX Settembre. — In occasione della festa del XX Settembre, la Giunta comunale, insieme ad una rappresentanza del R. esercito, si recherà al Pantheon, alle ore 15.15, a de-

porre una corona sulla tomba del Gran Re Vittorio Emanuele II ed un'altra su quella del compianto Re Umberto I.

Subito dopo, accompagnata dalla stessa rappresentanza militare, la Giunta andrà a porta Pia, ove troverà schierate le Associazioni cittadine.

Quivi sarà appesa una corona di alloro alla lapide che reca incisi i nomi dei soldati italiani caduti nella storica giornata.

⁂ Alle 11 della mattina del XX Settembre le Associazioni civili e militari si recheranno al Campidoglio per appendere delle corone alla lapide che rammenta l'avvenimento della proclamazione di Roma a capitale d'Italia.

In memoria di G. Zanardelli. — Il municipio di Roma, ufficialmente invitato a parteciparo alla grande manifestazione che, con l'intervento di S. M. il Re avrà luogo in Brescia il 20 settembre, per l'inaugurazione del Monumento nazionale colà eretto in onore di Giuseppe Zanardelli, ha delegato l'assessore comm. Giovanni Antonio Vanni a rappresentarlo a tale patriottica cerimonia.

Navigazione aerea. — Ieri il dirigibile militare di Bracciano, ha compiuto due ascensioni, con a bordo il tenente di vascello Scelsi, il capitano Signorini, il tenente Munari, e i meccanici Contin e Laghi.

La prima si iniziò alle ore 7.35 e terminò alle ore 10.15 circa.

Gli aeronauti, alla media altezza di 400 metri, si spinsero dopo alcuni giri del lago, sino alla località Sette Vene sulla strada di Ronciglione; indi fino a Osteria Nuova sulla strada di Roma.

Nell'ultimo tratto di navigazione ebbero a lottare con una raffica di levante che raggiunse i 22 km. all'ora. Il percorso totale compiuto fu superiore ad 80 km. Zavorra consumata kg. 30. Benzina consumata kg. 46.

Nell'ascensione del pomeriggio l'aeronave partì alle ore 14.45, e, dopo un giro del lago, durante il quale si elevò lentamente fino a 800 metri sul livello del mare, prese la rotta di Palo.

Soffiava un vento di ponente della velocità registrata di 30 km. all'ora il che ritardò alquanto le marcia di andata. Giunto a Ladispoli il dirigibile piegò verso Palo, indi ritornò costeggiando la riva del mare, spingendosi verso Civitavecchia, poi piegò ad ovest, facendo una punta di circa 10 km. sul mare, al disopra delle numerose paranze che in quell'ora facevano vela sotto il buon vento.

Prese poi la via del ritorno, che, aiutato dal vento, compì con straordinaria velocità, e dopo un altro giro sul lago, in cui si abbassò gradatamente, prese terra innanzi all' *hangar* con bellissima manovra, alle ore 17.15 circa.

È probabilmente la prima volta che un dirigibile naviga, per volontà del pilota, al disopra del mare.

Com' è noto, il dirigibile italiano è preparato per tutte le evenienze di questo genere di navigazione.

Ad un pioniere della civiltà. — Per iniziativa del giornale *Il progresso italo-americano* sarà inaugurato nel prossimo mese di ottobre, in New York, un monumento a Giovanni da Verrazzano, l'ardito esploratore fiorentino che navigò per il primo le acque dell'Hudson, sulle cui rive sorse poi quella grande metropoli.

Al monumento, opera di Ettore Ximenes, sarà apposta questa iscrizione scritta da Gaspare Finali, a preghiera del ministro dell'istruzione, on. Rava, al quale si era rivolto il benemerito Comitato dei nostri compatriotti:

Anno 1909 — America e Italia ricordano — Giovanni da Verrazzano fiorentino — che primo europeo — precorrendo altro più fortunato — dal quale ebbero il nome — navigò queste acque — le cui terre erano destinate — per una delle città capitali del mondo.

Concorso scolastico. — Il municipio di Roma comunica:

Dovendo l'Amministrazione comunale procedere alla nomina provvisoria di una insegnante di lingua francese nella scuola commerciale femminile, si avvertono coloro che possono avervi interesse, che le domande, con i relativi documenti, saranno ricevute presso la Direzione del personale (Campidoglio) fino a tutto il giorno 30 settembre (ore 15).

Beneficenza. — A Pesaro è morto l'altro giorno il signor Augusto Biagioni, ingegnere del locale ufficio del genio civile, lasciando oltre L. 20,000, frutto dei suoi risparmi, all'Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati civili dello Stato.

Marina mercantile. — Da Teneriffa ha transitato diretto a Genova, il *Basile*, della Veloce. — Da Hong-Kong è partito per Singapore e Bombay il *Capri*, della N. G. I. — È giunto a New York il *Duca degli Abruzzi*, della stessa Società. — Il *Taormina*, della Società italiana, è giunto a New York.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

CRISTIANIA, 16. — È morto il ministro dei culti Seip.

MADRID, 16. — Mandano da Peñon de la Gomera: La mattina di ieri è passata tranquilla. Nel pomeriggio gli indigeni hanno sparato sulla piazza, che ha risposto tirando qualche granata che deve aver cagionato perdite al nemico. Il fuoco è cessato alle 6.15. Alle ore 8.30 il fuoco di fucileria è ricominciato da parte dei mauri, che, attaccati vigorosamente, sono stati costretti a cessare il fuoco. Ora tutto è tranquillo.

LONDRA, 16. — *Camera dei comuni.* — Dillow domanda al ministro degli esteri se l'attuazione del Governo inglese è stata richiamata sul trattamento dei prigionieri politici nelle prigioni russe e se il Governo intende protestare.

Sir E. Grey risponde che non gli appartiene di immischiarsi negli affari interni di un paese europeo a meno che non dipendano da certi diritti garantiti da trattati.

Il ministro degli esteri risponde nello stesso senso ad un altro deputato che si preoccupa che Ferrer non sia maltrattato dal Governo spagnuolo.

Dillon domanda ancora al ministro degli esteri se il console d'Inghilterra, a Tangeri, fece rimostranze al Sultano del Marocco contro le mutilazioni che egli fa subire ai prigionieri di guerra e come si giustifichi questa ingerenza negli affari interni di uno stato estero.

Sir E. Grey risponde che si trattava non solo di far rispettare le promesse fatte ai rappresentanti delle varie potenze, ma di una questione di umanità che non ha alcun parallelo in Europa.

Dillon ed un altro deputato insistono e dicono che eguali atrocità sono state compiute nelle prigioni russe. Perchè non si è protestato ugualmente?

Sir E. Grey esclude assolutamente che si sia verificato in qualche paese europeo nulla di simile a quanto è avvenuto nel Marocco.

CAPETOWN, 16. — Il vapore *Umklalo* di Londra si è incagliato iersera in seguito alla grande nebbia sugli scogli presso le Quattro Punte.

L'equipaggio ed i passeggieri sorpresi ma senza lasciarsi dominare dal panico si sono rifugiati nelle scialuppe e sono stati raccolti dal vapore *Gallika*. Solo un canotto con due passeggieri e tre quartiermastri manca.

Il vapore si considera perduto.

DUBLINO, 16 — È morto lord Tweedmouth, già primo lord dell'Ammiragliato.

SAN SEBASTIANO, 16. — I delegati della stampa madrilena sono stati ricevuti a Miramar dal Re, al quale hanno esposto le loro recriminazioni contro l'eccessivo rigore usato verso gli organi dell'opinione liberale.

I giornalisti ritornano oggi a Madrid, riportando buona impressione dei probabili risultati del loro passo.

Il Re partirà venerdì sera per Madrid e presiederà sabato al Consiglio dei ministri che si terrà per fissare la data della riapertura delle Cortes.

LISBONA, 16. — La polizia di Oporto raddoppia la vigilanza per evitare che i carrettieri in sciopero provochino disordini e che la città manchi dei viveri, che i carrettieri portavano in città dai dintorni.

Gli scioperanti hanno assalito a sassate le guardie municipali che proteggevano i lattivendoli che entravano in città.

LIPSIA, 16. — Congresso socialista. — Il relatore fa rilevare che il punto sostanziale della questione del 1° maggio è il problema dell'aiuto pecuniario alle vittime della serrata. Una volta risoluto questo problema, la situazione sarà chiarita, l'unione tra il partito ed i sindacati essendo una cosa necessaria.

Vari oratori si succedono alla tribuna. Sono tutti d'accordo nel sostenere che è necessario chiarire la situazione.

Hofmann, di Asburgo, trova deplorevole che numerosi membri del partito facciano, contrariamente alla decisione dei vari Congressi, una propaganda attiva contro la festa del 1° maggio. Dice che la festa più degna è la cessazione del lavoro il 1° maggio.

Shnepperhorst, di Norimberga, constata che l'entusiasmo per il 1° maggio in molti è svanito. Bisogna reagire, egli dice, contro la situazione.

Schreck, di Bielfeld, nell'esporre i motivi di una mozione tendente a rinunziare all'abbandono del lavoro il 1° maggio, dichiara che non soltanto lo sciopero generale è impossibile, ma che il suo significato è diversamente interpretato e che una dimostrazione generale di tutta la classe operaia farebbe più impressione che lo sciopero generale.

FRANCOFORTE, 17. — Il dirigibile *Zeppelin 3°* è partito stanotte per recarsi a prender parte alle manovre di Mergentheim.

Si trovano a bordo il conte Zeppelin e il generale Fich Horn, comandante dell'ottavo corpo d'armata.

MELILLA, 17. — I mauri hanno attaccato anche ieri mattina il convoglio. Gli spagnuoli hanno avuto due feriti. Le batterie di Sidi-el-Haca hanno bombardato le alture di Nador, ove si trovano gruppi di mauri.

La notizia del prossimo arrivo di truppe di rinforzo produce una gioia generale. Siamo alla vigilia di avvenimenti.

Il marabutto di Puntilla, accompagnato da parecchi notabili dei Beni-Sicar, ha avuto col generale Marina un colloquio al quale si attribuisce grande importanza.

PARIGI, 17. — Il *Petit Journal* ha da Tangeri: Una terribile esplosione è avvenuta al mercato di Iligh, nella provincia di Taza-Roualt.

Un deposito di polvere è rimasto distrutto. Vi sono circa duecento indigeni uccisi ed altrettanti feriti.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano

16 settembre 1909.

Il barometro è ridotto allo zero	0° a mare.
L'altezza della stazione è di metri	50 60.
Barometro a mezzodì	758.70.
Umidità relativa a mezzodì	49.
Vento a mezzodì	S.
Stato del cielo a mezzodì	3/4 nuvolo.
Termometro centigrado	massimo 25.6. / minimo 14 9.
Pioggia in 24 ore	—

16 settembre 1909.

In Europa: pressione massima di 774 sulla Finlandia, minima di 752 sull'Islanda.

In Italia nelle 24 ore: barometro quasi ovunque ancora salito, fino a 3 mm. al sud; temperatura irregolarmente variata; pioggie e temporali in Piemonte, Lombardia, Emilia e Sardegna.

Barometro: 764 in val Padana; 761 Sardegna.

Probabilità: venti deboli settentrionali al nord e centro, vari altrove; cielo generalmente vario.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 16 settembre 1909

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore	
Porto Maurizio	sereno	legg. mosso	23 8	16 5
Genova	sereno	calmo	22 9	17 2
Spezia	sereno	calmo	21 9	15 0
Cuneo	1/2 coperto	—	10 4	12 1
Torino	1/4 coperto	—	19 7	10 9
Alessandria	nebbioso	—	22 2	13 2
Novara	sereno	—	20 9	10 5
Domodossola	1/2 coperto	—	23 6	10 6
Pavia	1/4 coperto	—	24 7	12 2
Milano	1/2 coperto	—	23 4	13 7
Como	—	—	—	—
Sondrio	3/4 coperto	—	19 9	11 2
Bergamo	1/4 coperto	—	19 6	13 3
Brescia	1/4 coperto	—	19 1	12 8
Cremona	1/4 coperto	—	23 2	14 3
Mantova	sereno	—	21 4	15 0
Verona	sereno	—	22 8	13 7
Belluno	sereno	—	19 0	9 5
Udine	sereno	—	22 6	14 7
Treviso	sereno	—	25 0	14 2
Venezia	sereno	calmo	22 4	16 0
Padova	1/4 coperto	—	22 4	14 0
Rovigo	sereno	—	24 3	13 4
Piacenza	1/4 coperto	—	21 9	13 7
Parma	sereno	—	22 2	14 3
Reggio Emilia	—	—	—	—
Modena	3/4 coperto	—	23 5	16 0
Ferrara	sereno	—	24 5	13 9
Bologna	1/4 coperto	—	22 8	16 0
Ravenna	sereno	—	22 8	11 9
Forlì	sereno	—	23 2	13 8
Pesaro	1/4 coperto	calmo	22 0	14 0
Ancona	3/4 coperto	calmo	23 0	12 8
Urbino	1/4 coperto	—	21 2	14 4
Macerata	1/4 coperto	—	22 0	14 7
Ascoli Piceno	—	—	—	—
Perugia	1/2 coperto	—	21 0	12 3
Camerino	1/2 coperto	—	20 5	12 9
Lucca	sereno	—	22 8	11 9
Pisa	1/4 coperto	—	23 0	11 0
Livorno	1/4 coperto	legg. mosso	22 8	13 5
Firenze	sereno	—	24 5	12 0
Arezzo	sereno	—	23 2	12 5
Siena	sereno	—	22 1	13 6
Grosseto	1/4 coperto	—	25 1	13 0
Roma	coperto	—	25 8	14 9
Teramo	1/2 coperto	—	24 2	14 5
Chieti	coperto	—	23 0	15 0
Aquila	coperto	—	22 2	10 3
Agnone	sereno	—	23 5	12 2
Foggia	1/4 coperto	—	27 5	18 4
Bari	1/2 coperto	calmo	21 8	17 4
Lecce	1/4 coperto	—	27 0	19 8
Caserta	3/4 coperto	—	27 5	16 8
Napoli	sereno	calmo	25 9	18 3
Benevento	1/4 coperto	—	18 4	13 9
Avellino	sereno	—	24 8	10 1
Caggiano	sereno	—	25 9	17 0
Potenza	1/4 coperto	—	25 0	13 7
Cosenza	1/2 coperto	—	26 2	15 4
Tiriolo	sereno	—	27 5	15 8
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	3/4 coperto	calmo	24 7	21 1
Palermo	nebbioso	calmo	26 6	18 0
Porto Empedocle	1/2 coperto	calmo	26 5	21 3
Caltanissetta	1/2 coperto	—	29 0	23 5
Messina	1/2 coperto	calmo	27 6	19 3
Catania	3/4 coperto	mosso	27 7	20 0
Siracusa	coperto	legg. mosso	27 4	23 0
Cagliari	piovoso	mosso	27 8	17 0
Sassari	3/4 coperto	—	33 0	16 0

Direttore: G. B. BALLESIO Tipografia delle Mantellate TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*